



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF064

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	NOTA INTEGRATIVA – PARTI CORRELATE E OPERAZIONI FUORI BILANCIO
RIFERIMENTI	ART. 2427 C. 1 N. 22-BIS) E TER) CC; ART. 6 DLGS 139/2015 – OIC N. 12 -
CIRCOLARE DEL	06/04/2017

Sintesi: nell'ambito del bilancio UE, la Nota Integrativa deve dare menzione:

- delle operazioni intercorse con le parti cd. "correlate" non concluse a condizioni "di mercato"
- delle operazioni cd. "fuori bilancio" non risultanti dallo Stato Patrimoniale

In relazione alle prime, il Dlgs 139/2010 ha soppresso l'obbligo di indicazione dell'operazione con la parte correlata in presenza di operazione "rilevante".

Per i bilanci in forma abbreviata sono previste delle disposizioni semplificate.

L'art. 2427 c. 1 n. 22-bis) e 22-ter) Cod. Civ. dispone che la Nota Integrativa deve dare menzione:

- delle operazioni intercorse con le **parti cd. "correlate"**
- delle operazioni **cd. "fuori bilancio"** non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Nel prosieguo saranno analizzati gli aspetti peculiari di tali informazioni, alla luce delle novità introdotte per i bilanci 2016.

OPERAZIONI CON "PARTI CORRELATE"

Il Dlgs. n. 139/2015 ha introdotto una serie di novità che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1/01/2016.

Nell'ambito di tali interventi, si è registrata la modifica:

- ➔ **del n. 22-bis) dell'art. 2427 CC**, con **l'abolizione del riferimento alla "rilevanza"** delle operazioni al fine dell'obbligo della loro indicazione
- ➔ **del comma 4 dell'art. 2423 CC**, con l'introduzione del **principio generale di "irrilevanza"**.

ART. 2427 C. 1 22-BIS) CC	
FINO AL BILANCI 2015	DAL BILANCIO 2016
le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse <u>siano rilevanti</u> e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;	le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. (idem)



Art. 2423 c. 4 CC: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di **dare una rappresentazione veritiera e corretta**. (...) Le società illustrano in nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

N.B: in sostanza



- ➔ si è transitati **dall'obbligo di indicare le operazioni rilevanti alla possibilità di non indicare quelle "irrilevanti"**
- ➔ con effetti sostanziali che **non dovrebbero modificarsi** rispetto **a quanto avveniva ante 2016**.


Relazione sulla Gestione (art. 2391-bis CC): limitatamente alle società

- che fanno ricorso al capitale di rischio (società quotate o con titoli offerti al pubblico)
- l'organo amministrativo deve menzionare i criteri adottati per assicurare la *"trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate"*

NOZIONE DI "PARTE CORRELATA"

L'art. 2426 c. 2 cc dispone si debba fare riferimento il Principio contabile internazionale **IAS 24**:

UNA "PARTE" (PERSONA FISICA O GIURIDICA) È "CORRELATA" SE:	
1)	direttamente o indirettamente (attraverso uno o più intermediari): <ul style="list-style-type: none"> - controlla la società, ne è controllata, o è soggetta al controllo congiunto (dunque sono incluse sia la controllata che la controllante, nonché le società "sorelle") - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima - controlla congiuntamente la società
2)	è una società "collegata"
3)	è una joint venture in cui la società è una partecipante (in questo caso non esistono le "sorelle" e ciascuna società è correlata solo nei confronti della partecipata)
4)	è un dirigente con responsabilità strategiche (inclusi amministratori) della società o la sua controllante
5)	è uno "familiare stretto" di uno dei soggetti di cui ai p.ti 1) o 4) <p>N.B.: si intendono i figli, il convivente, i figli del convivente nonché le persone a carico del soggetto o del convivente</p>
6)	è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad <i>influenza notevole</i> da uno dei soggetti di cui ai p.ti 4) o 5) ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto
7)	è un fondo pensionistico per i dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata

CASI PARTICOLARI (IAS 24)

Non sono necessariamente "parti correlate", ma la dipendenza andrà verificata sulla scorta di ulteriori considerazioni di fatto:

- **singoli clienti, fornitori**, franchisor, distributori o agenti generali con i quali la società effettua un rilevante volume d'affari, **unicamente in ragione della dipendenza economica** che ne deriva
- **due società, per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un dirigente** con "responsabilità strategiche"
- **due società partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto** in una joint venture
- **finanziatori**, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici **solo in ragione dei normali rapporti d'affari con la società** (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione della società o partecipare al suo processo decisionale).

Esempio1: la Alfa Srl è partecipata dai sigg. Rossi (10%, amministratore), Neri (60%) e Bianchi (30%); i soci hanno effettuato transazioni nei confronti della società a condizioni non di mercato; la società:


- è obbligata a riportare la transazione effettuata
 - con Rossi (in quanto amministratore)
 - con Neri (in quanto socio di maggioranza)
- è obbligata a riportare la transazione effettuata con Bianchi (l'obbligo ritorna nel caso in cui Bianchi abbia stipulato un "patto di sindacato" con Neri).

Esempio2: la Alfa Srl e la Beta Srl:

caso a): controllano congiuntamente (al 50%) la Gamma Spa: tutte le società sono tra di loro correlate

caso b): partecipano al 50% nella neocostituita Delta Spa (joint-venture):

- non sono parti correlate Alfa Srl e Beta Srl
- sono parti correlate sia Alfa Srl con Delta Spa che Beta Srl con Delta Spa.



OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Con riferimento alle operazioni con le parti correlate, la nota integrativa dovrà dare conto:

- a) dell'**importo**, ossia l'ammontare delle operazioni effettuate
- b) della **natura del rapporto** (es.: acquisti e vendite, finanziamenti, locazioni, ecc.)
- c) **ogni altra informazione** ritenuta necessaria (es.: condizioni di pagamento diverse da quelle ordinarie come termini o modalità, garanzie concesse o richieste, ecc.)

ove l'operazione congiuntamente:

- sia da considerare **non "irrilevante"**
- **non sia stata effettuata alle "condizioni di mercato"**.

N.B.: si ricordano, inoltre, i limiti per gli acquisti effettuati da parte della società da promotori/fondatori, soci e amministratori ex 2343-bis cc (l'acquisto per corrispettivo ≥ 10% capitale sociale di beni/crediti nei 2 anni dalla costituzione va autorizzato dall'assemblea ordinaria, ecc.).

1) LE OPERAZIONI DA INDICARE ("NATURA DEL RAPPORTO")

Si tratta:

- ➔ di qualsiasi **"trasferimento di risorse"** tra le parti
- ➔ di **"servizi"** scambiati
- ➔ di assunzione **"di obbligazioni"** tra le parti o per loro conto

indipendentemente che siano effettuati:

- a titolo oneroso
- a titolo gratuito.

Esempi dell'OIC n. 12:

- | |
|--|
| - compravendite di beni (in genere: di magazzino, beni strumentali, immobili, ecc.) |
| - prestazioni di servizi rese e/o ricevute |
| - finanziamenti (prestiti in denaro; versamenti c/capitale con apporti in denaro o in natura) |
| - accollo di passività per conto della società |
| - assunzioni di garanzie reali (della società: ipoteche o pegni) o personali (di soci ed amministratori: fidejussioni) |
| - concessioni in uso (di brevetti, marchi, ecc.) o in locazione/leasing (di beni strumentali) |
| - compensi agli amministratori / alti dirigenti |

2) GLI "IMPORTI"

Va indicato:

- ➔ **non solo il valore dell'operazione** (es.: il costo di compravendita dei beni, l'importo del finanziamento erogato, l'importo dei canoni di noleggio o delle royalties pattuite, ecc.)
- ➔ **ma anche il saldi dei conti patrimoniali correlati** (IAS24) eventualmente aggregati se i dati sono tra loro omogenei.

Esempio

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

La Alfa Srl ha proceduto in passato ad effettuare un rilevante finanziamento infruttifero alla controllata Beta Srl.

Nella considerazione che l'operazione:

- non è a titolo oneroso
- e che è di importo significativo

sia Alfa che Beta devono menzionare in Nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2016:

- il fatto che il finanziamento è infruttifero
- l'importo del finanziamento erogato
- il saldo dei rispettivi conti di debito/credito al termine di ciascun esercizio.

3) LE "NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO"

Al fine di poter valutare le condizioni delle transazioni, vanno segnalate (Rel. illustr. al D.Lgs. n. 173/2008 - Doc. CNDCEC del 17/03/2010):

- oltre alle **principali condizioni** del contratto:
 - **prezzo pattuito**
 - "termini di **pagamento**" (per valutare se eccessivamente dilazionati o senza scadenza)
 - eventuali **penali** per inadempimento (per valutare se troppo onerose o troppo poco)
 - ecc
- anche le **motivazioni** che hanno portato a preferire la parte correlata in luogo di terzi.



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI: dovrà essere data evidenza in nota integrativa

- dell'assegnazione agevolata ad un socio di maggioranza o amministratore
- di un immobile effettuata a valore catastale (es: €. 200.000)

in quanto il "corrispettivo" è certamente inferiore ai "valori di mercato" (es: €. 300.000).

indicando in nota integrativa entrambi i valori (in modo tale che colui che lega il bilancio possa comprendere che vi sono stati minori ricavi per €. 100.000 rispetto al caso in cui la vendita fosse stata effettuata terzi.

4) "SIGNIFICATIVITÀ" DELL'OPERAZIONE

Gli IAS considerano "significativo" quel valore (di un contratto, di una garanzia, di un rischio, ecc.) che:



"sia in grado di **influenzare le decisioni economiche** degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente".

PARAMETRI DI RIFERIMENTO: al fine di rendere meno "soggettiva" possibile la individuazione delle operazioni "significative", sia la **CONSOB** (Delib n. 17221 del 12/03/2010) che il **CNDCEC** (Doc. 17/03/2010 e 22/12/2015) hanno individuato degli "indicatori"; in presenza di superamento di determinate soglie scatta la significatività dell'operazione:

INDICATORI DI RILEVANZA		RAPPORTO %	Società non quotate	Società quotate
a)	del controvalore	controvalore dell'operazione / patrimonio netto del Bilancio precedente	10%	5% (1% in determinati casi)
b)	dell'attivo	totale attivo dell'operazione / totale attivo della società		
c)	delle passività	totale passività dell'operazione / <u>totale attivo</u> della società		
d)	degli utili	utili ante imposte attribuibili all'operazione / utili ante imposte della società		
e)	di acquisti e vendite (beni e servizi)	corrispettivo dell'operazione / ricavi della società		

N.B.: si assume sempre l'attivo complessivo, non il passivo.

Il Doc. 17/03/2010 del CNDCEC chiarisce che **il parametro del 10%:**

- è solo "indicativo" e potrebbe non essere sufficiente in tutte le situazioni.
- va applicato ai valori del bilancio in chiusura (non a quelli del bilancio precedente, tranne l'indice a)).

Esempio 1

Una Srl riporta i seguenti dati nel bilancio 2016:

- totale ricavi (voce A1): 2.000.000
- totale attivo: 1.000.000

Un amministratore (o sua moglie/figlio) **acquista un immobile alla Srl: prezzo € 150.000.**

La società procede pertanto per ordine:

1) verifica degli indicatori:

- b) dell'attivo: $200.000 / 1.000.000 = 20\%$
- e) degli acquisti: $150.000 / 2.000.000 = 7,5\%$

Il primo indicatore è "significativo" ($> 10\%$); pertanto il CdA procede con l'analisi.

2) verifica delle condizioni di mercato:

- se la cessione non è in linea con i valori di mercato (prezzo troppo alto o basso rispetto alle quotazioni medie delle agenzie immobiliari per la tipologia ed ubicazione dell'immobile): va data congrua informazione in Nota integrativa
- in caso contrario: nulla va indicato in Nota integrativa.

Caso di vendita: ove sia l'amministratore a vendere l'immobile alla società:

- nulla cambia con riferimento alle indicazioni delle operazioni con parti correlate
- ma potrà scattare anche l'art. 2343-bis C.C. (gli acquisti entro i primi 2 anni dalla costituzione della società per importi $\geq 1/10$ decimo del capitale sociale, vanno autorizzati dall'assemblea ed essere accompagnati da perizia giurata di stima).

Esempio2

Una Srl accetta un **finanziamento** di €. 150.000 dal coniuge di un socio.

Si supponga che:

- a) il socio è "di maggioranza" (assoluta, o esercita influenza dominante)
- b) il bilancio riporta un valore del CIII (Immobilizzazioni finanziarie) di €. 1.000.000

La società **verifica gli indicatori**:

indicatore c): **finanziamento / totale attività = 15%** (> del 10%)

Risulta significativo e pertanto va data informazione:

- del **tasso attivo** e delle condizioni di contratto (**termine di restituzione**)
- del **motivo** per cui si è preferita la parte rispetto ad una Banca (es.: difficoltà a reperire fondi sul mercato)

sempreché il tasso non sia a condizioni "di mercato" in quanto:

- troppo alto (es.: 3-4 punti di *spread* rispetto all'Euribor)
- troppo basso (es.: infruttifero)

In assenza di detti requisiti, non vi è obbligo di informare.



CONSIDERAZIONI: in sostanza si tratta di qualsiasi operazione intrattenuta che, in virtù delle particolari condizioni pattuite, sia **suscettibile di generare l'arricchimento di una delle parti**, a svantaggio dell'altra, al di fuori delle regole "di mercato".

Indipendentemente dalle motivazioni dell'operazione, che possono essere:

- legittime (o addirittura meritevole: si pensi al socio di controllo che garantisce un finanziamento alla propria Srl)
- o illegittime (si pensi allo "svuotamento" di una società a favore della collegata, pilotato per condurre al fallimento la prima, già in stato di decozione; all'amministratore socio di maggioranza che drena risorse con compensi troppo elevati; ecc)

ciò che rileva in tale sede è che il **"lettore" del bilancio possa comprenderne gli effetti**, per poter **valutare le "reali" performance** della società.

BILANCIO ABBREVIATO – INFORMAZIONE RIDOTTA

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono **limitarsi a indicare le operazioni realizzate** (direttamente o indirettamente):

- ➔ con **soci "di maggioranza"** (o comunque in grado di influire in modo notevole sull'Assemblea)
- ➔ ed con **gli amministratori ed i sindaci/revisore**.

ALTRE NORME COORDINATE

Strettamente connesso all'obbligo di informazione risultano le seguenti disposizioni, che interessano sia la Nota integrativa che l'eventuale Relazione sulla gestione:

Documento	Informazioni	Riferimento
Nota integrativa	Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale/Revisore unico (o società di revisione)	Art. 2427 c. 1 n. 16) e n. 16-bis) CC
Relazione sulla Gestione	Rapporti intercorsi con imprese controllate/collegate, controllanti e "sorelle"	Art. 2428 c. 3 n. 2) CC
	Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento ed altre imprese soggette, e relativi effetti	Art. 2497-bis c. 5 CC

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" - DIR. UE N. 2006/46/CE

L'art. 2427 c. 1 n. 22-ter) CC prevede l'obbligo:

⇒ di dare **indicazione di eventuali gli accordi** di importanza significativa

Possano essere dei contratti definitivi o anche solo "contratti preliminari"

⇒ non risultanti dallo Stato patrimoniale (es.: **non indicati nei Conti d'ordine**)

⇒ che possano:

- esporre le società a **rischi**
- apportare alla società dei **benefici**

⇒ ove siano di importo "significativo" (v. concetto sopra) per una corretta analisi della situazione:

- patrimoniale
- finanziaria



N.B.: a differenza del caso precedente, gli accordi da indicare **possono essere assunti con qualsiasi controparte** (correlata o meno).



Art. 2427 c. 1 22-ter) CC: *ricorre l'obbligo di indicare "la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società"*

INDIVIDUAZIONE DEGLI "ACCORDI"

Gli accordi possono essere finalizzati:

- alla creazione o all'utilizzo di "società veicolo" e "attività off-shore"
- destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

Esempi di operazioni «fuori bilancio» oggetto di osservazione dell'OIC12:

▪	intestazioni patrimoniali (quote, immobili, ecc.) tramite società fiduciarie o trust
▪	esternalizzazioni di servizi (cd. " outsourcing ") ed altre operazioni analoghe.
▪	accordi combinati di vendita e riacquisto (cd. " patti di retro-cessione ") di beni o titoli
▪	accordi di ripartizioni di rischi/benefici o obblighi derivanti da un contratto di factoring pro-solvendo (cd. "debt factoring")
▪	disposizioni in merito al deposito di merci
▪	beni impegnati (ipoteche su immobili e pegni su beni mobili)
▪	contratti di leasing operativo
▪	disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro della merce (cd. "take o pay")

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Analogamente alle operazioni con le *parti correlate*, in relazione agli accordi in essere, in Nota Integrativa vanno riportati:

- ⇒ **natura dell'accordo**
- ⇒ **obiettivo economico**
- ⇒ **effetto patrimoniale, finanziario ed economico**

ma solo in presenza di:

- **rischi** o **benefici** derivanti di **importo significativo**
- e, pertanto, ritenuti necessari per valutare correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico



N.B.: anche in questo caso, dunque, come già visto nel paragrafo precedente, trova applicazione il principio di irrilevanza di cui all'art. 2423 c. 4 CC: è in generale **possibile ometterne gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici** nel caso in cui l'operazione si apriva di significatività.

BILANCIO ABBREVIATO – INFORMAZIONE RIDOTTA

Le informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale possono limitarsi:

- alla natura degli accordi
- all'obiettivo economico degli accordi

evitando, quindi, di indicarne anche gli effetti patrimoniali, finanziari e reddituali.

ALTRE NORME COORDINATE

Si noti che l'obbligo di informazione

- ➔ rappresenta, di fatto, **un'integrazione alle informazione ex art. 2427 n. 9) cc** relativo agli impegni i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale
- ➔ differenziandosi per il fatto che **non richiede l'indicazione dei soli rischi** derivanti dagli accordi extrabilancio, ma anche dei **relativi benefici**.

	OBBLIGHI DI INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA	
	OPERAZIONI COMPARTI CORRELATE	ACCORDI EXTRA BILANCIO
Bilancio ordinario	Importo Natura Ogni altra informazione necessaria	Natura ed obiettivo economico Effetti patrimoniali, finanziari e reddituali
Bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.)	Informativa sulle operazioni con: <ul style="list-style-type: none"> - principali soci - componenti del CdA ed organo di controllo - imprese in cui la società detiene una partecipazione 	Natura ed obiettivo economico
Micro - imprese (art. 2435-ter c.c.)	Possono non compilare la Nota integrativa se indicano in calce allo stato patrimoniale: <ul style="list-style-type: none"> - l'importo dei compensi, anticipazioni o crediti concessi ad amministratori/sindaci - esplicitando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati/rinunciati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 	Natura ed obiettivo economico (anche solo in calce allo stato patrimoniale)